



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO " AUGUSTO "
Via Gela, 14 - 00182 Roma Distretto 17°
Cod. Fiscale 80219690585 - Cod.Mec. RMPC04000R -
Tel 067020825 Fax 06 70305154
liceo.augusto@yahoo.it; www.liceoaugustoroma.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento di Istituto del Liceo Classico "Augusto" di Roma è deliberato dal Consiglio di Istituto ed è stato redatto tenendo presente:

- *La direttiva MPI n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*
- *Il DPR n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- *La direttiva MPI n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo*
- *La direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*
- *Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- *La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.*
- *La Nota Ministero P.I. 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO.*

PARTE PRIMA

Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto i seguenti articoli dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (DPR n. 249/98 e successive modificazioni di cui al DPR n. 235/07)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la

continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte, favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Il dirigente scolastico definisce le modalità d'uso dei locali per quanto previsto dal presente articolo.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze

disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione

del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il Capo III del Titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

PARTE SECONDA

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA

La vita dell'istituto, nel rispetto della legislazione vigente, si ispira alla norme della convivenza democratica e al principio della collaborazione tra le varie componenti (docenti, non docenti, studenti, genitori).

Tutte le componenti della scuola hanno diritto di riunione nei locali dell'istituto al di fuori dell'orario normale delle lezioni, previo accordo con la presidenza e comunque nei limiti dell'orario di servizio del personale non docente. L'istituto mette a disposizione delle varie componenti appositi spazi per l'affissione di manifesti, comunicati e avvisi di informazione scolastica, culturale, sindacale e politica. Il materiale diffuso o affisso nell'istituto deve portare il visto della Presidenza e la chiara indicazione dei responsabili mediante nomi e sigle.

Le rappresentanze elette delle varie componenti che intendano avvalersi del materiale in dotazione alla scuola necessario allo svolgimento della loro attività, si rivolgeranno alla Presidenza la quale incaricherà il personale addetto. A tali rappresentanze, per l'esercizio delle rispettive funzioni, l'istituto pone permanentemente a disposizione nel pomeriggio un locale aperto, sempre nei limiti dell'orario di servizio del personale non docente.

Per la proiezione di film e per ogni altro tipo di iniziativa culturale pomeridiana e serale che non sia connessa con la normale attività didattica con corsi di aggiornamento o con attività direttamente gestite dai docenti o dal Preside va richiesta per scritto l'autorizzazione del Dirigente scolastico.

L'Istituto è aperto a un rapporto di carattere culturale con Associazioni ed Enti, i rappresentanti di tali Associazioni ed Enti possono essere invitati, per consulenza, dagli organi collegiali.

Le famiglie degli studenti versano annualmente un contributo per il funzionamento della scuola il cui importo viene definito dal Consiglio di Istituto. Il contributo viene richiesto per rendere possibile le numerose iniziative in tutti i campi formativi (ad esempio: orientamento, ambiente, teatro, astronomia, storia dell'arte, intercultura, solidarietà, salute, lingue, sport, cinema, teatro, scienze, matematica, fisica, informatica, musica, giornalismo) e per la creazione delle strutture necessarie alla loro attivazione (laboratori disciplinari e multimediali,

biblioteca, rete internet).

II. art. 1 Assemblee studentesche

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d'istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell'orario delle lezioni. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un'Assemblea di Classe al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore la seconda.

II. art. 2 Disciplina sullo svolgimento delle assemblee

L'assemblea di classe e l'assemblea di Istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti che lo desiderano i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti. L'insegnante in servizio durante le assemblee di classe e di Istituto deve essere pronto, in caso si determinasse la necessità di interrompere l'assemblea, a tornare in classe.

II. art. 3 Funzionamento dell'assemblea di Istituto

Per il proprio funzionamento l'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside. Tale richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari.

Il Comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Il Dirigente ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di sospensione dell'assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni.

Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli studenti dell'Istituto, presieduto da un rappresentante nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato possono svolgersi o al di fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del Dirigente; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il Dirigente può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

La partecipazione dell'alunno alle assemblee d'Istituto, momento della vita scolastica d'autogestione, pur essendo un diritto-dovere, dopo l'appello non è sottoposta a controllo formale in quanto rimane facoltà del ragazzo/a l'effettiva presenza a scuola.

II. art. 4 Funzionamento dell'assemblea di classe

Le assemblee di classe possono essere richieste dai rappresentanti di classe. La richiesta deve contenere l'indicazione della data di svolgimento e delle ore utilizzate a tal fine, nonché l'ordine del giorno e deve essere richiesta con almeno 5 giorni di anticipo. Il Comitato studentesco ovvero il Presidente eletto dell'Assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

II. art. 5 Assemblea dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano non meno di trecento genitori (per scuole con popolazione

scolastica superiore a mille unità). Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classe parallele.

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

PARTE TERZA NORME DI COMPORTAMENTO III. art. 1 Orari delle lezioni, assenze, ritardi

• Termine delle lezioni

Le lezioni terminano, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna classe dall'orario generale. In situazioni particolari il Dirigente potrà disporre l'uscita anticipata parziale (una o più classi o parti di esse) o generale; di ciò sarà data preventiva comunicazione agli studenti e, tramite essi, salvo i casi d'assoluta urgenza, alle famiglie. Variazioni possono essere disposte dal Preside anche per l'orario di entrata.

Di norma non sono consentite le uscite anticipate: il Dirigente concederà l'uscita anticipata dalle lezioni solo in casi eccezionali e per motivi di inderogabile necessità che di norma debbono essere preventivamente documentati. In questo caso gli studenti minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, che dovrà esibire regolare documento di identità: gli studenti maggiorenni, oltre a documentare la necessità per la quale chiedono l'uscita, dovranno firmare un documento nel quale solleveranno l'amministrazione da ogni responsabilità penale e civile per eventuali incidenti che avessero a verificarsi fuori dall'edificio scolastico. Tutte le uscite anticipate saranno riportate su un apposito registro.

Il termine delle lezioni sarà dato dal suono della campanella. Si raccomanda agli alunni di uscire dall'istituto ordinatamente seguendo rigorosamente le indicazioni dei docenti e la segnaletica di sicurezza, evitando anche di sostare nei pressi dell'edificio per non creare intralcio al personale e ai mezzi di soccorso

• Frequenza

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative, per coloro che le scelgono, e la Religione cattolica per gli avvalentisi. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione. Gli studenti possono allontanarsi temporaneamente dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante e non più di uno alla volta. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni.

• Assenze e giustificazioni

All'inizio di ciascun anno scolastico i genitori degli alunni minorenni o gli studenti maggiorenni dovranno ritirare personalmente il libretto presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma.

Le assenze dalle lezioni e da tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici dovranno essere motivate per scritto (incluse le assenze collettive) o dallo studente se maggiorenne, o da chi ne ha la tutela giuridica se minorenne. La dichiarazione dei motivi dell'assenza dovrà essere fatta sull'apposito libretto personale e presentata all'insegnante della prima ora di lezione il quale la firmerà e riporterà sul diario di classe la consueta nota di riammissione. Casi di assenze oltre i 5 giorni non causate da malattia, solo se preventivamente comunicate alla Presidenza, consentiranno la riammissione dello studente senza certificato medico, altrimenti obbligatorio.

Le giustificazioni su fogli o diari non saranno accettate.

Data l'importanza e l'estrema delicatezza di tutta questa materia – che investe responsabilità anche di carattere giuridico – la Scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative dichiarazioni, decidendo caso per caso circa la loro regolarità. Per assenze prolungate o frequenti la Scuola chiederà notizie alla famiglia.

Qualora risultino irregolarità o abusi di qualsiasi tipo saranno presi provvedimenti disciplinari.

I casi di assenze troppo numerose o che si ritengano non avere fondate motivazioni saranno tempestivamente comunicati alle famiglie dai docenti.

In casi che richiedano particolare attenzione da parte del Dirigente, le giustificazioni avverranno in Presidenza.

La mancata giustificazione dell'assenza sul libretto scolastico, dopo il secondo giorno dal rientro a scuola, sarà annotata sul registro di classe dal docente, riportata al coordinatore di classe perché la annoti sul prospetto mensile delle assenze e segnalata alle famiglie.

Non saranno ammessi alle lezioni e saranno rimandati a casa gli alunni che non abbiano presentato, dopo

cinque giorni d'assenza(*) consecutiva, il dovuto certificato medico d'idoneità alla frequenza scolastica.

(*) N.B: I giorni festivi non vanno computati se precedenti al primo giorno d'assenza, mentre vanno computati se precedenti il giorno del rientro.

- **Libretto scolastico personale**

Il libretto scolastico personale dovrà sempre essere portato a scuola, anche perché ha la funzione di documento interno di riconoscimento. In caso di smarrimento del libretto, il genitore, o lo studente maggiorenne, su richiesta, avrà il diritto al duplicato. (il costo di € 5,00 dovrà essere versato sul c/c della scuola n.5995200 intestato: Liceo Classico "Augusto").

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, con l'opzione di uscita dall'istituto, non potranno usufruire della scelta se non saranno in possesso del libretto scolastico personale con la relativa annotazione timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico.

- **Esonero dalle attività sportive**

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia. L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta semplice indirizzata al Preside e firmata da un genitore; 2) idoneo certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso. Il certificato medico, dovrà recare l'indicazione di esonero totale o parziale, temporaneo o permanente.

- **Ingressi e Uscite**

L'ingresso a scuola è consentito dalle **ore 08,00**. I docenti accoglieranno gli studenti in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. La giornata scolastica avrà la seguente scansione:

ore 08.10: inizio delle lezioni (suono della 1° campanella). Eventuali ritardi saranno tollerati solo fino alle ore 08,20.

ore 08.20: chiusura dei cancelli; gli alunni non saranno più ammessi in classe (suono della 2° campanella).

Alle **ore 09.05** gli alunni ritardatari potranno accedere in Istituto per recarsi direttamente in aula, ed avvisare il professore della 2° ora dell'avvenuto ingresso.

Dalle **ore 09.10**, con il suono della 3° campanella che indica l'inizio della lezione, non sarà più possibile accedere in istituto o in classe, fatta eccezione se:

a) *accompagnati dai genitori,*

b) *provvisi, al momento della richiesta d'ingresso, di una certificazione scritta (certificato medico, dichiarazione Acotral, ecc...) che attesti la validità della motivazione del ritardo.*

Solo nel caso in cui ricorrano entrambi i casi a) e b) si dovrà chiedere, prima di entrare in classe, il permesso d'ingresso al collaboratore del D.S. che ne verificherà la regolarità.

Gli ingressi alla seconda ora saranno annotati sul diario di classe direttamente dal docente. Il docente coordinatore annoterà sul prospetto mensile il numero degli ingressi alla seconda ora. Le uscite anticipate **non** sono consentite se non per eccezionali motivi. Per gli alunni minorenni rimane l'obbligo della presenza del genitore o di una persona delegata per richiedere l'uscita anticipata. L'uscita anticipata viene autorizzata dal D.S. o da un suo collaboratore e annotata sul diario di classe. Il superamento di **n. 3** ingressi alla seconda ora e di uscite anticipate a trimestre sarà notificato tempestivamente alla famiglia da parte del docente coordinatore e sarà oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe ai fini della valutazione periodica tra gli obiettivi non cognitivi. Eventuali provvedimenti potranno essere stabiliti nei vari C. d C. alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni con successiva comunicazione alle famiglie.

N.B. NON saranno accolte richieste di uscite anticipate via Fax.

Durante lo svolgimento delle lezioni, particolarmente durante le prime due ore, gli alunni eviteranno di chiedere d'uscire dall'aula, salvo effettive necessità, nel qual caso si impegneranno a trattenerci fuori aula il meno possibile.

In caso di assenza del docente nell'ultima ora di lezione e nell'impossibilità di assegnare un docente in supplenza, gli alunni maggiorenni potranno essere fatti uscire dall'istituto previa autorizzazione del Dirigente senza preavviso alle famiglie. Nelle altre ore, in caso di impossibilità di assegnare un docente in supplenza alla classe, gli alunni potranno essere assegnati, divisi per gruppi, preferibilmente a classi parallele o alle classi situate in aule limitrofe.

Poiché il comma 7 dell'art. 14 del DPR 122/2009 recita che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.<...>Il mancato conseguimento

del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo", si richiama l'attenzione di tutte le componenti scolastiche sull'importanza del rispetto dell'orario delle lezioni che vanno seguite dagli studenti per l'intera giornata. Le famiglie sono tenute, in caso di appuntamenti medici o impegni familiari non differibili, anche in presenza di verifiche durante la giornata, a non far frequentare ai propri figli soltanto una parte delle lezioni, prelevandoli dalla scuola a ridosso dell'impegno esterno.

In ogni caso richieste di entrate ed uscite dalla scuola al di fuori dell'orario scolastico saranno accordate solo nel rispetto del Regolamento di istituto e solo se l'alunno potrà essere presente ad almeno metà dell'orario scolastico giornaliero.

III. art. 2 Norme generali di comportamento

Spetta a tutti avere il **massimo rispetto per gli ambienti e gli arredi scolastici**. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere l'alunno o gli alunni responsabili, in base alla normativa scolastica vigente, oltre a incorrere in sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcire in solido il danno. L'aula, i banchi, le sedie e quanto messo a disposizione per l'attività didattica rappresentano un patrimonio comune che va rispettato e salvaguardato. Gli alunni sono responsabili dell'uso corretto dei beni. I rappresentanti di classe faranno riferimento al docente coordinatore per qualsiasi problema inerente l'uso e la conservazione dei beni .

E' fatto assoluto divieto per tutti di fumare all'interno dell'edificio scolastico (aule, corridoi, bagni, ecc.), come da legge n°584/75. Pertanto i trasgressori saranno richiamati al rispetto delle regole ed eventualmente multati, dal personale addetto; in caso di alunni minorenni saranno anche avvisate le famiglie.

E' fatto divieto assoluto per tutti di utilizzare il telefono cellulare durante le ore scolastiche. Altri dispositivi elettronici atti ad acquisire filmati, immagini o registrazioni vocali potranno essere utilizzati solo se autorizzati dal docente o dal Dirigente e unicamente per fini didattici. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le norme relative alla legge sulla privacy (d.lgs. 196/03). In caso del mancato rispetto di tali disposizioni, oltre a segnalare la mancanza per l'assunzione delle relative sanzioni, i docenti procederanno al ritiro del cellulare o di altro dispositivo che consegneranno in segreteria.

E' fatto divieto di servirsi dell'ascensore da parte degli studenti. Per motivi di carattere gestionale, l'uso è riservato al personale. I genitori degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni con difficoltà di deambulazione possono chiedere un permesso temporaneo o permanente, a seconda della natura dell'impedimento, per iscritto alla Presidenza.

In ottemperanza alle norme di sicurezza, **le scale antincendio debbono essere utilizzate solo in caso di emergenza e quindi su di esse non si può sostare**; è compito dei collaboratori scolastici controllare sempre che le relative porte d'accesso siano chiuse; si confida comunque nella collaborazione di tutti i docenti.

Per motivi di sicurezza non è consentito il parcheggio dei motorini e delle vetture nel cortile d'ingresso dell'Istituto.

E' **proibito aprire le finestre** limitatamente all'anta verticale, se non con apertura a compasso.

I trasferimenti verso i laboratori, le palestre o le aule speciali dovranno avvenire in modo sollecito e ordinato. Di norma, sarà il docente a recarsi nell'aula assegnata alla classe e ad accompagnare gli studenti nel laboratorio o aula speciale. L'aula lasciata incustodita, ove ve ne sia la possibilità, va chiusa a cura dei rappresentanti di classe rivolgendosi al collaboratore scolastico in servizio al piano. Gli studenti sono invitati a non lasciare beni incustoditi e a non portare a scuola oggetti di valore.

Al cambio di ora e in caso di temporanea assenza dell'insegnante gli alunni dovranno rimanere in classe.

III. art. 3 Visite culturali, Viaggi di istruzione, Scambi culturali

Visite culturali sul territorio, sopralluoghi, viaggi di istruzione e scambi culturali sono attività didattiche a tutti gli effetti. La responsabilità della loro progettazione spetta pertanto ai Consigli di classe, nel rispetto dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti, per gli aspetti didattici, e del Consiglio di Istituto, per gli aspetti organizzativi. Essendo attività particolarmente efficaci nell'instaurare sia relazioni positive tra le persone sia un clima propizio al processo di insegnamento-apprendimento, la Scuola si impegna a favorire al massimo la loro effettuazione, nel rispetto delle norme generali che li regolamentano. In caso di mancanza di disponibilità da parte dei docenti ad accompagnare le classi in tali attività, si cercherà il più possibile di garantire a tutti gli alunni la possibilità di realizzare queste esperienze prevedendo, come ultimo criterio per l'assegnazione del docente, quello della rotazione.

III. art. 4 Vigilanza sugli alunni:

• da parte dei docenti

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- Il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base all'art. 29 comma 5 del CCNL vigente, 5 minuti

prima dell'inizio delle lezioni.

- La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nell'orario scolastico, su proposta degli insegnanti, che se ne assumono la responsabilità a norma di legge. Le classi interessate sono accompagnate dai rispettivi insegnanti, che si sono fatti promotori dell'iniziativa. I problemi organizzativi, che ne derivano all'istituto, sono di competenza del docente organizzatore e della vicepresidenza. Per gli studenti, se l'attività prevede l'uscita dalla sede scolastica, è necessaria l'autorizzazione dei genitori per i minorenni; la dichiarazione di essere a conoscenza dell'attività per i maggiorenni.

- Durante l'intervallo delle lezioni, che ricade all'interno della terza e della quarta ora di lezione, il personale docente in servizio, vigilerà sugli alunni in classe; il personale non docente sorveglierà il corridoio o settore di atrio o cortile affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

- **da parte dei collaboratori scolastici**

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

-durante l'ingresso e l'intervallo delle lezioni il personale non docente, affiancando il personale docente, vigilerà sul corridoio o settore di atrio o cortile affidatogli, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

-gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza;

-il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato, oltre che alla cura del personale docente in servizio, anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.

PARTE QUARTA

COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIE

Nell'ottica di una piena corresponsabilità educativa da parte della Famiglia e della Scuola, è opportuno attivare i più ampi canali di comunicazione tra le due agenzie formative. A tale scopo rispondono il sito internet della scuola, la figura del Referente per l'utenza, i ricevimenti delle famiglie da parte del Dirigente, dei docenti coordinatori di classe e dei docenti tutti, della segreteria, le comunicazioni rese a mezzo cartaceo, telefonico, informatico.

Ai genitori si chiede di collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, anche visionando periodicamente il libretto delle assenze, il diario e intervenendo alle udienze con i docenti, sia a quelle mattutine settimanali, che a quelle generali pomeridiane.

Le comunicazioni che per gli studenti minorenni sono inviate solo alle famiglie, per i maggiorenni saranno indirizzate a loro personalmente e, per conoscenza, alle famiglie.

- **Colloqui con le Famiglie**

All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente comunica alla Presidenza e, contestualmente, ai propri alunni, l'ora settimanale in cui desidera effettuare il ricevimento. L'elenco dei docenti con il rispettivo orario viene affisso all'albo della scuola e comunicato sul sito internet. Inoltre sono organizzati due incontri pomeridiani tra docenti e genitori nell'arco dell'anno scolastico in coincidenza con i quali i ricevimenti settimanali antimeridiani vengono sospesi. I ricevimenti antimeridiani sono altresì sospesi in occasione delle operazioni di scrutinio.

Secondo un'ottica di trasparenza e nella convinzione dell'efficacia del pieno coinvolgimento dello studente nel processo di apprendimento/insegnamento, nel delicato momento della valutazione, i docenti si atterranno alla griglia valutativa di Istituto e dovranno comunicare l'esito delle verifiche orali nel corso della lezione stessa o, al massimo, nella lezione successiva. Di norma l'esito delle verifiche scritte dovrà essere comunicato non oltre il 15° giorno dall'effettuazione della prova, onde permettere agli studenti di prendere atto delle proprie carenze e porvi rimedio.

PARTE QUINTA

SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle sanzioni disciplinari descritte di seguito. Le sanzioni disciplinari, adeguatamente motivate, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. L'accertamento viene disposto dal Dirigente che, dopo aver sentito lo studente, con la collaborazione

di ogni membro della comunità scolastica in possesso di informazioni, a partire dal coordinatore di classe, avrà cura di raccogliere il maggior numero di elementi utili a chiarire circostanze e responsabilità del fatto.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà applicata una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Infrazione	Sanzione	Organo competente
Negligenza occasionale o mancata ottemperanza alle consegne	Ammonizione scritta	Docente o Consiglio di classe
Non ottemperanza al divieto di fumo	Multa	Responsabile incaricato (DSGA)
Negligenza abituale; Comportamento irrispettoso del personale o dei compagni	Censura scritta	Dirigente scolastico
Disturbo continuato alla lezione; Falsificazione di firme o manomissione del Registro di classe; Allontanamento dalle lezioni senza autorizzazione	Sospensione fino a 5 giorni	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti
Utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni	Sospensione fino a 5 giorni	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti
Turbativa del regolare andamento delle lezioni; Gravi mancanze di rispetto al personale o ai compagni. Diffusione di immagini o dati personali altrui senza preventiva informazione e consenso ai sensi del d.lgs 196/03. Atti di prevaricazione o condizionamento fisico e mentale di altre persone riconducibili ad atteggiamenti bullistici.	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti
Danneggiamenti a beni. Non osservanza delle norme relative alla sicurezza (L. 626/94)	Sospensione fino a 15 giorni e Riparazione del danno o rimborso in solido	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti
Offese al decoro personale e alle istituzioni Oltraggio al Preside in quanto pubblico ufficiale. Diffusione di immagini o dati personali altrui senza preventiva informazione e consenso ai sensi del d.lgs 196/03 con conseguenze gravi per la persona interessata. Atti di grave prevaricazione o condizionamento fisico e mentale di altre persone riconducibili ad atteggiamenti bullistici.	Sospensione oltre 15 giorni ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone. Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria con particolare riguardo al d. lgs. 196/03 e alla L. 626/94	Sospensione oltre 15 giorni ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto
Casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di Istituto
Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame applicabili anche ai candidati esterni.	Commisurate alla fattispecie	Commissione di esame

doppio. L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. La carica dei membri dell'Organo ha valore triennale. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri durante il triennio, si procederà alla sua sostituzione per surroga o per elezioni suppletive.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Organo di garanzia regionale

La competenza a decidere in via definitiva sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto. E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione - che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato - è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Entro il termine perentorio di 30 giorni l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PARTE SESTA

UTILIZZO DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI E DELLA PALESTRA

L'utilizzo dei Laboratori, delle Aule speciali e della palestra è disciplinato da specifici Regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto e affissi in ciascun locale di pertinenza. Essi sono depositati in Segreteria e pubblicati sul sito Internet della scuola.

PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI FINALI

Accettazione del Regolamento e Patto educativo di Corresponsabilità

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, viene tacitamente confermato ogni anno; in caso di proposta di modifica, si intende prorogato fino alla delibera delle modifiche stesse. Esso è depositato agli atti della scuola e pubblicato sul sito Internet della scuola. Al momento dell'ingresso nella scuola, a ogni alunno ne verrà data una copia dalla Segreteria insieme al Patto educativo di corresponsabilità. Con l'iscrizione si intenderà che lo studente e i genitori, viste le norme, vi aderiscono e si impegnano a rispettarlo.

Duplicazione degli atti depositati presso la scuola

Chiunque ne abbia interesse può chiedere copia all'Ufficio di Segreteria amministrativa di ogni atto depositato agli atti della scuola versando un contributo di duplicazione pari a euro 0,26 (copie in formato A4, da 1 a 2 facciate) o a 0,52 (copie in formato A3, da 1 a 2 facciate).

Contributo delle Famiglie

Il Consiglio di Istituto ha deliberato che il contributo delle Famiglie venga finalizzato prioritariamente alla realizzazione, al potenziamento, al mantenimento in uso delle strutture laboratoriali, della biblioteca, della strumentazione didattica e alla realizzazione delle attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare. In caso di richiesta di nulla osta o di ritiro dalla scuola, tale contributo verrà restituito solo se tale richiesta verrà inoltrata prima dell'inizio delle lezioni fissato per ciascun anno scolastico. Successivamente nulla è più dovuto.

Allegati:

Regolamento Aula multimediale

Regolamento Biblioteca

Regolamento Laboratorio Informatica

Regolamento Laboratorio di Scienze

Regolamento Laboratorio linguistico

Regolamento laboratorio di Storia dell'arte

Regolamento Palestra

Regolamento Assemblea di istituto

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 29/09/2008

Integrato e deliberato dal Consiglio di Istituto del 6/10/2009

Integrato e deliberato dal Consiglio di Istituto del 28/10/2010

Integrato e deliberato dal Consiglio di Istituto del 17/02/2011